



REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI ALLACCI AL SERVIZIO IDRICO E PER LA RELATIVA GESTIONE

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 9 del 11 giugno 2008

Modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 9 del 30 giugno 2014

Art. 1 Ente gestore

Il Comune di Serra San Bruno, ha la gestione diretta del servizio idrico comunale e provvede alla conservazione e manutenzione di esso anche per mezzo di ditta convenzionata scelta, secondo le modalità previste dalle vigenti disposizioni di Legge, in base alle direttive impartite dalla Giunta Comunale.

Art. 2 Uso dell'acqua

L'acqua verrà in primo luogo distribuita per uso potabile domestico e per lo spegnimento di incendi.

Assicurati i bisogni generali della cittadinanza, il Comune, nei limiti della quantità disponibile, potrà concedere l'acqua per usi diversi e con tariffe differenziate.

Sono istituite le seguenti categorie di concessione:

- a) uso domestico residente;
- b) uso domestico non residente;
- c) uso speciale (industriale, artigianale, temporaneo per cantieri, bar, ristoranti, trattorie e altre attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande)
- d) uso commerciale (negozi in genere);
- e) uso attività allevamento animali;
- f) forniture ad autobotti private;
- g) bocche antincendio.

Art. 3 Richiesta di concessione alla rete idrica e fognaria

Le richieste di concessione dovranno essere stese su apposito modulo fornito dal Comune, firmato dal richiedente e nel quale saranno indicate:

- a) il numero delle utenze e gli usi ai quali l'acqua o gli scarichi dovranno servire (domestici, industriali, antincendio etc.);
- b) la qualifica del richiedente, la residenza, la precisa ubicazione dell'immobile.

Con la presentazione della domanda s'intende che il richiedente è a cognizione ed accetta il presente Regolamento in tutti i suoi articoli, compresi quelli della sospensione della fornitura e l'accesso ai locali ove esistono gli impianti.

Il richiedente dovrà versare al Comune il diritto fisso di concessione così come quantificato in allegato al seguente regolamento.

È fatto divieto cedere a terzi la concessione per qualsiasi uso.

Art. 4 Durata della concessione

Le concessioni avranno decorrenza dalla data dell'avvenuto allacciamento alla rete e collocamento del contatore, dureranno per tutto l'anno solare in corso e per quello successivo rinnovandosi tacitamente di anno in anno qualora il Comune o l'utente non ne diano disdetta scritta almeno 30 giorni prima della scadenza del semestre.

Le concessioni temporanee avranno la durata prevista dalla domanda.

Le concessioni si risolvono di diritto in qualsiasi momento per demolizione degli stabili o cessione dell'industria o dell'esercizio per cui furono richieste; in tali casi, tuttavia, l'utente ha l'obbligo di darne comunicazione scritta.

Art. 5 - Interruzione, irregolarità e sospensione del servizio

Il Comune può, per esigenze di servizio, per esecuzione di opere pubbliche anche estranee alla rete di distribuzione o per cause di forza maggiore, sospendere le concessioni col semplice preavviso di 30 giorni, senza che l'utente possa vantare alcun diritto a indennizzi o risarcimenti per eventuali danni.

Il Comune non ha responsabilità e non è tenuto a corrispondere indennizzi di qualsiasi natura per danni conseguenti a:

- interruzione della fornitura senza preavviso nei casi di pericolo;
- interruzione della fornitura senza preavviso dovuta a impossibilità involontaria ed imprevista quali cause di forza maggiore, guasti ed incidenti, ecc.;
- sospensione della fornitura qualora l'utente non abbia pagato la fattura della somministrazione nei termini previsti;
- perdite di acqua o guasti agli impianti interni a valle del contatore contrattuale;
- verifiche di organismi riconosciuti dalla legge all'accertamento sugli impianti, quali ad esempio ASP, Comando dei Vigili del Fuoco ecc., che dimostrassero non idonei gli impianti interni per l'uso della fornitura richiesta;
- manomissione dei sigilli al contatore e agli impianti;
- sospensione della fornitura successivamente all'invio di lettera di diffida, quando l'utente non abbia provveduto a ripristinare le condizioni di regolarità e sicurezza della fornitura nei seguenti casi:
 - l'impianto ed il contatore risultino collocati in posizione non idonea a seguito di modifiche eseguite senza autorizzazione del gestore e l'utente non intenda provvedere, in modo comprovato, alla sistemazione in conformità alle prescrizioni della stessa;
 - nel caso in cui l'utente faccia un uso diverso da quello indicato dall'art. 2 del presente regolamento;
 - violazione del divieto di cessione a terzi;
 - l'impianto ed il contatore risultino, per incrementi di portata non autorizzati, entrambi o singolarmente insufficienti dal punto di vista dimensionale;
 - venga impedito l'accesso al personale del gestore, o al personale da questo autorizzato, munito di tesserino di riconoscimento, per la lettura del contatore o per ogni verifica ritenuta opportuna; in tal caso la riapertura del contatore sarà eseguita a lettura effettuata e dopo che l'utente abbia provveduto al pagamento dei costi di chiusura/apertura;
 - vengano impedito modifiche agli impianti del gestore o ai manufatti privati, a seguito di motivate ragioni tecniche da parte del gestore;
- ogni altro caso di mancata osservanza del presente regolamento, che abbia significative conseguenze nel rapporto contrattuale.

La fornitura non può essere sospesa nei seguenti casi:

- quando il pagamento della bolletta sia già stato eseguito, ma non ancora comunicato al comune per una causa non imputabile all'utente o all'Ente;
- in caso di mancato pagamento dei canoni dovuti, nella giornata di venerdì e nei giorni prefestivi e festivi;
- per mancato pagamento di importi inferiori o uguali all'eventuale deposito cauzionale o ad altra forma di garanzia;

In ogni caso alle utenze domestiche per uso residenti deve essere sempre garantito un quantitativo minimo di acqua per gli usi essenziali (50 l/persona/giorno secondo quanto indicato dall'OMS). Sarà cura del capo operaio, all'atto della sospensione de servizio, adottare tutte le misure necessarie a garantire la fornitura minima, anche attraverso l'uso di strumenti diretti alla riduzione della portata idrica presso l'utenza mediante riduttori di mandata o pressione.

Negli utilizzi che per loro natura richiedono un'assoluta continuità di servizio, gli utenti dovranno provvedere all'installazione di un adeguato impianto di riserva.

Art. 6 Concessioni per uso antincendio

Il Comune, su richiesta di stabilimenti privati, potrà concedere prese d'acqua speciali per bocche antincendio. Le diramazioni e le prese per tale uso saranno costruite e mantenute a spesa degli utenti.

Art. 7 Fontane pubbliche

Il Comune ha la facoltà di installare fontanelle pubbliche tenendo conto dei bisogni della popolazione. L'uso dell'acqua delle fontanelle pubbliche è gratuito ma è limitato ai soli usi potabili.

Da esse non potranno effettuarsi derivazioni anche di carattere temporaneo. È fatto divieto che l'acqua da esse erogata venga usata per riempire autobotti e cisterne. L'acqua da essa prelevata non può essere venduta.

Art. 8 Altre concessioni

Il Comune potrà concedere, su richiesta, prese d'acqua e scarichi temporanei o permanenti per uso industriale, di esercizi, di cantieri per costruzioni, idranti stradali, zampilli ornamentali e simili, alle condizioni che verranno stabilite volta per volta.

Tali forniture saranno assoggettate a tariffe specifiche e con consumo minimo garantito.

Il consumo minimo garantito sarà stabilito all'atto della concessione in base alla misura indicata nella richiesta e non potrà in nessun caso essere inferiore a mc 150 a semestre e superiore a mc 400 a semestre.

Le concessioni temporanee si rilasciano per semestri interi.

Art. 9 Adeguamento concessioni

Le utenze in atto non censite a ruolo da parte del Comune dovranno presentare nuova domanda. Non ottemperando l'Ente potrà sospendere la fornitura dell'acqua fino alla regolarizzazione contrattuale.

Art. 10 Limiti alle concessioni

È riservato al Comune il diritto di vincolare la concessione ad altre condizioni non contenute nel presente regolamento, dettate da considerazioni di pubblico interesse (pressione nella rete insufficiente, osservanza dei regolamenti per l'esercizio della fognatura urbana e disponibilità dell'acqua).

Il servizio sarà erogato agli stabili fronteggianti le strade fornite di condotte. Potranno però essere fatte concessioni anche nelle strade sprovviste di condutture purché i richiedenti contribuiscano a sostenere la spesa della costruzione della regolare conduttura occorrente, pagando una volta tanto ed a fondo perduto la quota che verrà fissata dal Comune.

Tale contributo può anche essere del 100% del costo di allaccio.

La concessione del servizio, a mezzo di derivazioni stradali, verrà fatta direttamente ai proprietari degli stabili. È in facoltà del Comune, in via d'eccezione, concedere la concessione del servizio agli inquilini i quali però dovranno presentare all'atto del contratto l'autorizzazione e la garanzia del proprietario espressa nelle forme prescritte.

Nel caso di condominio ciascun condomino dovrà richiedere separata utenza.

Se per servire l'utenza si dovessero porre tubazioni su terreni di terzi, il richiedente dovrà fornire il nulla osta del proprietario del terreno per servitù di acquedotto.

L'utente non può cedere a terzi, nemmeno in parte, il servizio concesso.

Art. 11 Richiesta di allaccio

Le richieste di nuovo allaccio dovranno essere stese su apposito modulo fornito dal Comune.

Art. 12 Spese per allaccio

La spesa necessaria per l'esecuzione dell'allaccio (sopralluogo, scavi, ripristini, giunti, pezzi speciali, rubinetti e mano d'opera) è a totale carico del richiedente.

La Giunta Comunale, annualmente con proprio atto determina gli importi relativi ai diritti una tantum in tabella al successivo art. 26 nonché l'importo per l'esecuzione dei lavori eseguiti esclusivamente dall'Ente in economia o mediante ditta convenzionata. In caso di mancata deliberazione si intendono prorogate le tariffe e i prezzi in vigore nell'anno precedente.

Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di allaccio, un incaricato eseguirà un sopralluogo ove devono eseguirsi i lavori e determinerà l'entità della spesa.

Tale somma dovrà essere versata anticipatamente al Comune tramite bollettino postale prima dell'effettuazione dei lavori.

I lavori di allaccio dovranno essere effettuati e terminati entro trenta giorni dal pagamento delle spese da parte del richiedente. Detto termine potrà essere prorogato per ulteriori 30 giorni, qualora i lavori siano resi difficoltosi da motivi tecnici, previa comunicazione all'interessato.

Art. 13 Modalità di allaccio

Le opere di derivazione dell'acqua dalla condotta principale stradale e relativi accessori fino al rubinetto di arresto dopo il contatore verranno realizzati da personale del Comune o da ditta convenzionata.

Gli allacci verranno eseguiti con tubi del seguente diametro:

I diametri verranno stabiliti dopo perizia dell'ufficio tecnico comunale in base alle necessità accertate.

In tutte le derivazioni, immediatamente dopo la presa, sarà installato una saracinesca stradale a chiavetta, da usarsi solo dal personale del Comune.

Immediatamente prima e dopo il contatore, entro il pozzetto o la nicchia di protezione di questo, saranno installati altre due saracinesche di arresto e una valvola di non ritorno.

Gli allacci dalle condotte foranee degli acquedotti sono vietati se le stesse sono state costruite ad esclusivo scopo di trasporto dell'acqua ai serbatoi comunali.

In via del tutto eccezionale possono essere concessi allacci ad utenze di interesse pubblico o a costruzioni adibite a pubblico servizio.

Relativamente al servizio fognario gli allacci verranno eseguiti con tubi il cui diametro sarà stabilito dopo perizia dell'ufficio tecnico comunale in base alle necessità accertate.

Art. 14 Disponibilità degli impianti di allaccio

Per gli allacci in essere tutto quanto fa parte della derivazione della rete, sia degli scarichi che dell'acqua fino al contatore, anche se eseguiti a spese dei privati o se posti su proprietà privata, sono considerati come accessori alla rete pubblica e quindi posti sotto il controllo e la vigilanza del Comune e l'utente, sia esso proprietario o inquilino, conserva solamente il diritto di usarli limitatamente alla durata della concessione senza possibilità di apportarne modifiche fino allo spostamento del contatore al confine con proprietà pubblica.

Art. 15 Fornitura del contatore

I contatori saranno forniti esclusivamente dal Comune. Il corrispondente onere di noleggio dell'apparecchio e della ordinaria manutenzione è riportato nelle tariffe allegate in calce al presente regolamento.

Art. 16 Posizione del contatore

Il Comune si riserva di stabilire la posizione più opportuna per la posa del contatore, il cui diametro sarà fissato in modo da non sovraccaricare l'apparecchio, in relazione alla portata della condotta e al diametro della stessa. Il tipo sarà sempre a quadrante asciutto con segnalazione anche dell'eventuale ritorno dell'acqua a scarico della lettura.

Di norma sarà collocato entro la proprietà dell'utente, vicino al confine della stessa con la strada, nel punto prescelto dal Comune. Se la derivazione attraversa altre proprietà, l'apparecchio sarà sempre collocato sulla proprietà attraversata vicino al confine con la strada.

Il contatore sarà collocato, a spese del richiedente, entro pozzetti in muratura, interrati con chiusino o entro nicchie ricavate nella muratura, se nell'interno degli edifici, sempre

in posto asciutto protetto dal gelo, lontano da fognie o cunetta facilmente accessibile, il tutto a giudizio insindacabile del Comune. Le nicchie dovranno avere dimensioni minime interne di cm 40x40x30 ed essere dotate uno sportellino di chiusura con serratura a chiave universale quadrata.

Sarà compito esclusivamente del personale incaricato dal Comune procedere all'installazione ed al sigillo del contatore.

L'utente sarà responsabile della integrale conservazione dello stesso. L'utente ha l'obbligo di segnalare immediatamente al Comune l'eventuale rottura del sigillo.

In casi particolari accertati da parte dell'Ufficio Tecnico, il Comune ha la facoltà di imporre lo spostamento del contatore a spese dell'utente qualora il contatore stesso venga a trovarsi in luogo poco adatto alle verifiche ed alla conservazione dell'apparecchio.

Art. 17 Lettura dei contatori

Le letture dei contatori saranno effettuate di norma una volta l'anno.

E' istituito il numero telefonico verde (gratuito) per la comunicazione dei consumi da parte degli utenti.

Il Comune ha però diritto di verificare sia gli apparecchi di misura che gli impianti di distribuzione interna in qualsiasi epoca.

Alla lettura potrà intervenire l'utente o un suo familiare, al quale il rilevatore, se richiesto, dovrà comunicare verbalmente le cifre rilevate.

In caso di impossibilità ad effettuare le letture, l'ufficio provvederà ad emettere la fattura tenendo in considerazione la media dei consumi addebitati nel periodo immediatamente precedente. Resta salva la possibilità per l'utente di comunicare i consumi anche successivamente all'emissione della fattura tramite numero verde o direttamente presso l'ufficio competente al fine di consentire il conguaglio.

Il rifiuto di far eseguire le verifiche e le letture sarà verbalizzata dagli incaricati e dà diritto al Comune di sospendere l'erogazione dell'acqua.

Art. 18 Verifica del funzionamento dei contatori

L'utente che ritenesse inesatte le indicazioni dei consumi del contatore, potrà domandare ed ottenere, inviando la comunicazione dei consumi rilevati, la verifica sul posto depositando la somma prevista dal Comune.

Qualora dalla verifica risultasse una indicazione di consumo superiore al 10% della reale erogazione di prova, l'utente avrà diritto al rimborso della somma depositata e delle somme pagate in più per maggiori consumi addebitatigli per tale errore.

Qualora il contatore cessasse d'indicare la quantità d'acqua erogata, sarà valutato il consumo per il periodo di mancato funzionamento in base alla media dei due semestri precedenti. In questo caso il Comune procederà a sostituire o riparare il contatore secondo le norme del presente regolamento.

Se l'accertamento del non funzionamento del contatore avviene nella prima verifica, il consumo sarà calcolato sulla base del consumo medio accertato per altra utenza con simili caratteristiche.

Art. 19 Interruzioni del servizio

La fornitura del servizio idrico avrà carattere continuativo salvo motivi di ordine tecnico o di forza maggiore che danno al Comune la facoltà di sospendere o di limitare il servizio senza obbligo di comunicazione in determinate ore. In caso d'interruzione prevedibile il Comune provvederà ad avvertire gli utenti a mezzo di pubblico avviso.

L'utente non potrà reclamare alcuna indennità o riduzione di pagamento per le eventuali interruzioni di servizio per motivi tecnici o di forza maggiore.

Art. 20 Accesso agli impianti

Il Comune avrà sempre il diritto d'ispezionare nel rispetto delle leggi vigenti, a mezzo di suoi incaricati, senza avviso e in qualunque momento, gli impianti e gli apparecchi destinati alla distribuzione ed alla misurazione dell'acqua negli stabili.

In particolare dovrà sempre essere lasciato libero accesso agli incaricati della lettura e della eventuale verifica dei contatori e degli allacci fognari.

Il rifiuto di far eseguire tali verifiche sarà verbalizzato dagli incaricati e darà diritto al Comune alla sospensione immediata del servizio.

Art. 21 Manutenzione degli impianti

Le condutture private saranno costruite a perfetta regola d'arte e mantenute in buono stato a cura dell'utente. Il Comune si riserva di prescrivere norme speciali nell'interesse del servizio pubblico e privato nonché di collaudare gli impianti interni dal lato tecnico e igienico. Il Comune si riserva altresì il diritto di verificare in ogni momento lo stato delle condutture e prescrivere le eventuali opere di riparazione.

Salvo altre particolari indicazioni, per gli impianti idrici interni si dovranno osservare, oltre le regole d'arte, le seguenti prescrizioni:

- a) le condutture di distribuzione nell'interno degli edifici saranno poste dentro gli ambienti e protette dal gelo e dal riscaldamento;
- b) è fatto divieto di impiegare nell'impianto rubinetti o altri apparecchi a chiusura automatica che causino dannosi colpi d'ariete.

È inoltre vietato allacciare o inserire direttamente nella rete interna pompe di qualsiasi genere, autoclavi o altro; per eventuali necessità dovrà sempre essere effettuata una disconnessione attraverso vasche dotate di chiusure a galleggiante. Le bocche di erogazione saranno sempre al di sopra del livello massimo dei serbatoi, vaschette o altro in modo da evitare che l'acqua che si trova in essi possa ritornare nelle condutture di alimentazione quando nella rete si avessero depressioni con conseguenti aspirazioni. Gli impianti che non rispondessero alle condizioni fissate nel presente regolamento o imposte nei singoli casi, dovranno essere subito regolarizzati; in difetto il Comune sospenderà la fornitura dell'acqua fino al completo adempimento.

Art. 22 Allacci per uso antincendio

Le diramazioni per le bocche antincendio saranno allacciate direttamente alla condotta stradale e non potranno essere utilizzate per usi diversi, né ad esse potranno allacciare altre utilizzazioni.

L'idrante sarà munito di sigillo speciale del Comune che l'utente potrà strappare solo in caso d'uso, dandone avviso al Comune entro 24 ore per la risigillazione e la necessaria verifica che sarà a spese dell'utente.

La rottura dei sigilli, l'uso dell'idrante fuori dai casi d'incendio e il mancato avviso dell'avvenuto uso daranno luogo all'applicazione delle contravvenzioni previste nelle condizioni di concessione, oltre il pagamento dei presunti consumi d'acqua ai prezzi delle tariffe speciali.

Alla domanda di concessione d'acqua per uso antincendio, l'utente dovrà sempre allegare i disegni costruttivi dell'impianto interno ed esterno.

All'inizio della proprietà privata la tubazione d'impianto antincendio dovrà essere munita di saracinesca con volantino che verrà piombata a cura del Comune in posizione aperta onde avere la tubazione interna sempre sotto pressione.

Il Comune non assume alcuna responsabilità circa l'azione e l'efficacia degli idranti antincendio.

Art. 23 Collaudo impianti antincendio

Prima che l'impianto antincendio venga messo in esercizio, l'utente dovrà richiedere all'Amministrazione il collaudo. L'impianto dovrà essere visibile in ogni sua parte ed essere realizzato a regola d'arte. Dovrà inoltre essere sottoposto ad una prova di tenuta ad una pressione di 6 Atm. Prima che le bocche siano piombate l'utente dovrà verificarne il funzionamento.

I collaudi successivi potranno essere eseguiti previo nulla osta formale da parte dell'Amministrazione. L'utente dovrà utilizzare le bocche antincendio solo in caso di sinistro o di collaudo autorizzato.

Art. 24 Responsabilità impianti

L'utente è responsabile di guasti, manomissioni, furti, rotture per il gelo e atti vandalici etc. di quella parte di derivazione che è nella sua proprietà, ivi compreso il contatore dell'acqua.

Art. 25 Bollettazione

La bollettazione, tenuto conto quanto previsto dall'art. 17, dall'anno 2014 avverrà con emissione di fattura in acconto entro il 30 novembre dell'anno a cui si riferiscono i consumi. La fattura di saldo, a conguaglio dei consumi rilevati e comunque nel rispetto di quanto previsto dall'art. 17, verrà emessa entro il mese di marzo dell'anno successivo a quello cui si riferiscono i consumi. In caso di eventi o situazioni che comportino l'applicazione di riduzioni tariffarie per qualsivoglia motivo, la riduzione relativa verrà calcolata e applicata in fase di bollettazione del saldo, ovvero, se la stessa risulta già emessa, alla prima bollettazione utile successiva al riconoscimento del diritto alla riduzione.

Per il canone afferente i consumi dell'anno 2013 si procederà mediante emissione di fatture con scadenza prima rata 31 agosto 2014 e seconda rata 30 ottobre 2014, fatta salva la possibilità di pagamento in unica soluzione entro la scadenza della prima rata.

La Giunta Comunale sulla base di motivate richieste del responsabile del servizio, può comunque stabilire scadenze diverse.

Art. 26 Tariffe e modalità di pagamento

Gli utenti devono pagare gli importi dovuti per il servizio, calcolati in base ai prezzi delle tariffe regolarmente approvate e i canoni annui per i noli e manutenzioni, in rate posticipate entro i termini che verranno prescritti, salvo esigenze diverse, motivate, da parte del Comune.

E' concessa facoltà alla Giunta Comunale, per i canoni relativi alle annualità precedenti all'entrata in vigore del presente Regolamento, procedere alla riscossione in un'unica soluzione prevedendo anche la formula del pagamento rateale. All'atto dell'accettazione della rateizzazione, l'utente dovrà rilasciare apposita dichiarazione d'impegno al pagamento delle rate alle scadenze stabilite ed allegare la quietanza di versamento della prima rata. Nel caso di mancato pagamento di una qualsiasi rata scatteranno le indennità di mora di cui all'articolo seguente.

Nel corso del contratto le forniture, le tariffe e i noli potranno variare sia nella forma che nella sostanza nel rispetto della normativa e della convenzione stipulata con il Comune. Gli utenti sono impegnati ad accettarle per tutta la durata del contratto. Le variazioni approvate dalla Giunta Comunale verranno rese note agli utenti nelle forme di legge.

La Giunta Comunale delibererà annualmente le tariffe e i vari canoni e noli in base alla classificazione delle categorie e alla specificazione delle singole voci individuate nella seguente tabella:

<u>TARIFFE E DIRITTI DI CONCESSIONE PER IL COMUNE DI SERRA SAN BRUNO</u>	
1. USO DOMESTICO RESIDENTE	
• <i>fino a 100 m³ annuali</i>	€/m ³ _____
• <i>da 101 a 300 m³ annuali</i>	€/m ³ _____
• <i>oltre 300 m³ annuali</i>	€/m ³ _____
2. USO DOMESTICO NON RESIDENTE	
• <i>fino a 100 m³ annuali</i>	€/m ³ _____
• <i>da 101 a 300 m³ annuali</i>	€/m ³ _____
• <i>oltre 300 m³ annuali</i>	€/m ³ _____
3. USO SPECIALE	
• <i>fino a 100 m³ annuali</i>	€/m ³ _____
• <i>oltre i 100 m³ annuali</i>	€/m ³ _____
<i>Per le concessioni uso speciale temporanee</i>	
• <i>fino al quantitativo contrattuale impegnato ad anno (da considerare come minimo garantito)</i>	€/m ³ _____
• <i>oltre il quantitativo contrattuale impegnato ad anno</i>	£/m ³ _____
4. USO COMMERCIALE	
• <i>fino a 100 m³ annuali</i>	€/m ³ _____

• <i>oltre i 100 m³ annuali</i>	€/m ³	_____
5. USO ATTIVITA ALLEVAMENTO ANIMALI		
• <i>fino a 100 m³ annuali</i>	€/m ³	_____
• <i>oltre i 100 m³ annuali</i>	€/m ³	_____
4. FORNITURE AD AUTOBOTTI PRIVATE	€/m ³	_____
5. BOCHE ANTINCENDIO (tariffa annua)		
• <i>pubblica</i>	€.	_____
• <i>privata</i>	€.	_____
8. DIRITTI FISSI una tantum		
• <i>per concessione uso domestico residente</i>	€.	_____
• <i>per concessione uso domestico non residente</i>	€.	_____
• <i>per concessione uso speciale</i>	€.	_____
• <i>per concessione uso commerciale</i>	€.	_____
• <i>per concessione uso cantieri temporanei</i>	€.	_____
• <i>per concessione uso attività allevamento animali</i>	€.	_____
• <i>per voltura concessione uso domestico residente</i>	€.	_____
• <i>per voltura concessione uso domestico non residente</i>	€.	_____
• <i>per voltura altri usi</i>	€.	_____
• <i>per sopralluogo allaccio</i>	€.	_____
• <i>per verifica contatore</i>	€.	_____
• <i>per verifica antincendio privati</i>	€.	_____
• <i>per rimozione sigillo contatore</i>	€.	_____
9. CANONI FISSI ANNUI		
• <i>per concessione uso domestico residente</i>	€.	_____
• <i>per concessione uso domestico non residente</i>	€.	_____
• <i>per concessione uso speciale</i>	€.	_____
• <i>per concessione uso commerciale</i>	€.	_____
• <i>per concessione uso cantieri temporanei</i>	€.	_____
• <i>per concessione uso attività allevamento animali</i>	€.	_____
• <i>per concessioni bocche antincendio</i>	€.	_____

Art. 27 Morosità – nuova formulazione

Trascorsi i termini di pagamento indicati nelle bollette, gli utenti morosi saranno tenuti a pagare, oltre alle somme dovute, anche l'interesse di mora al tasso legale.

L'Ente, a seguito del mancato pagamento delle fatture entro i termini, emette avviso di mora contenente diffida ad adempiere entro 15 giorni dalla ricezione e contestuale preavviso di sospensione erogazione del servizio, avrà diritto di sospendere l'erogazione

dell'acqua dell'utente moroso, senza che tale sospensione venga a menomare il diritto alla riscossione delle somme dovute.

L'utente moroso non può pretendere il risarcimento d'eventuali danni derivanti dalla sospensione dell'erogazione dell'acqua, né può ritenersi svincolato dall'osservanza degli obblighi contrattuali.

Trascorsi altri 15 giorni il Comune potrà revocare la concessione. Le eventuali contestazioni non hanno effetto sospensivo dei pagamenti.

Una volta revocata la concessione per morosità l'utenza non verrà riattivata fino a quando non verranno pagate a saldo le somme dovute. Nel caso il concessionario moroso si trasferisca al altro locale, non verrà concesso l'allaccio alla rete idrica prima del saldo della precedente pendenza.

Il capo operaio dell'Ente è il responsabile dell'esecuzione della sospensione del servizio per morosità e procederà avvalendosi del personale tecnico e operaio a disposizione del Settore Manutenzione. Lo stesso avrà cura di osservare quanto previsto dall'art. 5 del presente regolamento.

Al fine dell'esecuzione della sospensione e degli interventi relativi e successivi, il responsabile della riscossione, decorso il termine contenuto nell'avviso di mora contenente diffida ad adempiere e contestuale preavviso di sospensione erogazione del servizio, trasmette copia dello stesso al capo operaio, il quale provvede per quanto di competenza entro i successivi 15 giorni. Dell'avvenuta esecuzione della sospensione dovrà essere redatto apposito verbale da trasmettere per gli adempimenti di relativa competenza, al Responsabile dell'Area Tecnico-Manutentiva, al Responsabile del Settore Tributi ed Entrate Proprie e al Comando di Polizia Municipale.

Il capo operaio dovrà provvedere ad effettuare delle verifiche saltuarie al fine di constatare lo stato dei sigilli di piombatura del contatore, provvedendo in caso di manomissione, a redigere regolare verbale da inoltrare all'Autorità Giudiziaria.

Il capo operaio, per le attività di propria competenza e qualora ritenuto opportuno, potrà richiedere e avvalersi l'assistenza degli Agenti di Polizia Municipale.

Art. 28 Contravvenzioni e frodi

Per i casi di falsità e di frode si procederà a norma del Codice Penale.

Il Comune avrà poi il diritto, appena accertata la contravvenzione o frode, di sospendere ai contravventori l'erogazione del servizio fino a che la pendenza risulti definita.

Art 28 bis – Attività di controllo. Determinazione sanzione e consumi presunti.

I responsabili dell'area tecnica manutentiva e del comando polizia municipale, con cadenza annuale, dispongono interventi finalizzati all'individuazione di eventuali prelievi abusivi.

Il responsabile del prelievo abusivo sarà perseguito a norma di legge.

Al responsabile del prelievo abusivo sarà applicata una sanzione di euro 1.000,00.

Il responsabile del prelievo abusivo, oltre alla sanzione, dovrà corrispondere il pagamento dei consumi d'acqua presunti determinati secondo i criteri seguenti:

Periodo di consumo:

Per le abitazioni o locali utilizzati a qualsiasi titolo, il periodo di consumo evaso si determina tendendo conto delle risultanze anagrafiche, dalla data di possesso/proprietà dell'immobile comprovata da idonea documentazione o dai dati d'ufficio, della presenza di allacci ad altri servizio (Energia Elettrica – Gas – ecc). In mancanza di dati certi si considerano gli ultimi cinque anni.

Per allacci diversi da abitazione, fatta salva prova contraria, si considerano gli ultimi cinque anni.

In caso di allacci a fabbricati rustici o parzialmente rustici il periodo viene determinato dalla data di rilascio del Permesso a Costruire e comunque non oltre i cinque anni.

Consumi medi annui di riferimento:

1. USO DOMESTICO RESIDENTE

Mc. 70 per ogni singolo componente familiare risultante dallo stato di famiglia

2. USO DOMESTICO NON RESIDENTE

Mc. 200 annui

3. USO SPECIALE

Mc. 500 annui

4. USO COMMERCIALE

Si considera il consumo medio per categoria commerciale determinato sul consumo medio accertato nell'anno precedente aumentato del 100%

5. USO ATTIVITA ALLEVAMENTO ANIMALI

Mc. 250 annui

Il canone deve essere determinato tenendo in riferimento le tariffe in vigore ogni anno e applicando le quote fisse, la tariffa per la depurazione e la fognatura oltre l'I.V.A. di legge;

Art. 29 Spese

Tutte le spese riguardanti tasse, bolli, etc. relativi alle concessioni, subentri, osservazioni o variazioni di qualunque natura, saranno a carico degli utenti interessati.

Art. 30 Modificabilità del presente regolamento

L'Amministrazione si riserva di modificare in tutto o in parte le presenti norme. Tali modifiche, debitamente approvate dagli organi competenti, si intendono obbligatorie anche per le utenze già in corso, salvo dichiarazione per iscritto al Comune di voler rescindere il contratto entro 30 giorni dalla notifica delle modifiche che avverrà nelle forme di legge.

Art. 31 Contratto d'utenza

Le disposizioni del presente Regolamento e le tariffe regolarmente approvate fanno parte integrante del contratto d'utenza anche se non trascritte.

Copia di esso, a richiesta, sarà consegnata agli utenti dietro pagamento del costo di riproduzione.

Art. 32 Disposizioni finali e transitorie

Dall'entrata in vigore del presente Regolamento gli interventi sulle reti saranno realizzate esclusivamente dal Comune o da ditta dallo stesso incaricata secondo le presenti norme anche per gli allacci esistenti in caso di interventi manutentivi richiesti.